

Integrazione

- Riduzione e riunione fittizia v. collazione
 - Riduzione: mira a salvaguardare la quota di legittima
 - Riunione fittizia: in mancanza di una lesione, si riduce ad una mera operazione di calcolo; in caso di lesione, le donazioni NON RIENTRANO NELLA MASSA EREDITARIA, ma sono esposte (eventualmente) all'azione di riduzione
 - Collazione:
 - mira a conservare tra gli aventi diritto la proporzione stabilita nel testamento/nella legge;
 - la riunione delle donazioni con il patrimonio del *de cuius* è reale (e non meramente fittizia); serve a formare la massa da dividere tra i coeredi
- Art. 556 c.c. – «...secondo il valore determinato in base alle regole dettate negli artt. 747 a 750»
- Art. 748 c.c. (= espressione del divieto di arricchimento senza causa)
- Problema: sopravvenuta edificabilità (che nulla ha a che vedere con un'iniziativa del donatario...)
- Art. 2041 c.c.?
- «legge è giusta causa dell'arricchimento in tutti quei casi in cui è essa stessa a produrre l'incremento del patrimonio di un soggetto a carico del patrimonio dell'altro senza prevedere alcun meccanismo di redistribuzione della ricchezza al fine di riequilibrare le conseguenze economiche dello spostamento patrimoniale» ... «sulla scorta del criterio imposto dall'art. 747 c.c. (...) la legge è giusta causa dell'arricchimento» (v. Albanese)